mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE[illegible]8770.15-02-2019

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

AGRIGENTO
camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it

CALTANISSETTA
cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it

TRAPANI
camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it

MESSINA
cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it

CATANIA RAGUSA SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

PALERMO-ENNA
cciaa@pec.paen.camcom.it

e per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

AL SEGRETARIATO GENERALE
SEDE

ALL'UNIONCAMERE SICILIANA
unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it

AD INFOCAMERE
protocollo@pec.infocamere.it

Oggetto: **Decreti del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019 –Articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - richiesta autorizzazione delle misure del diritto annuale- Camere di commercio della Sicilia**

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 –
e-mail mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it

Si fa seguito la nota agli atti di questa Amministrazione n. 294756 del 31 luglio 2018 con la quale codesta Unione ha trasmesso la richiesta di autorizzazione dell'incremento delle misure del diritto annuale per tutte le camere di commercio siciliane, corredate della documentazione e della relazione tecnica, nella quale sono indicati gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sui piani di riequilibrio pluriennale e sugli indicatori di squilibrio strutturale e di dissesto finanziario per ciascuna delle camere di commercio siciliane.

A seguito dell'istruttoria effettuata da questa Direzione generale, nelle more della costituzione del "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia", si è ritenuto necessario individuare un percorso normativo che consenta il trasferimento del carico pensionistico ad un istituto di previdenza nazionale, trasferendo allo stesso la liquidità e gli *asset* patrimoniali detenuti dalle camere di commercio siciliane.

L'effettiva adozione della predetta misura rappresenta un elemento che potrà influenzare i fattori che incidono sulle condizioni di dissesto finanziario presentate dalle camere di commercio siciliane, pertanto, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 21 dicembre 2018, ha ritenuto di autorizzare per i soli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale.

Si ritiene necessario rappresentare che l'eventuale ulteriore richiesta presentata dalle camere di commercio per gli anni successivi verrà valutata, come disposto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto 21 dicembre 2018, alla luce dell'attuazione degli obiettivi di risanamento convergenti verso le condizioni di equilibrio raggiunti per effetto dell'incremento della misura del diritto annuale autorizzato, delle eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto e, conseguentemente, sulla necessità di attivare tale misura.

Il decreto 21 dicembre 2018 (che si allega in copia conforme) ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'incremento del 50 per cento delle misure del diritto annuale per le camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Messina, Catania Ragusa Siracusa della Sicilia orientale e Palermo-Enna per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario presentati, così come condivisi dalla Regione Siciliana con decreto n. 1012 del 27 giugno 2018.

Con successivo decreto 15 gennaio 2019 (che si allega in copia conforme) il Ministro dello sviluppo economico ha rettificato il decreto 21 dicembre 2018 al fine di correggere un errore materiale al comma 1 dell'articolo 3 del predetto ultimo decreto 21 dicembre 2018.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2018 era stata, infatti, riportata, in luogo della lett. a), la lett. b) del comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435; modifica intervenuta con il decreto 15 gennaio 2019.

I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 7 febbraio 2019 (Ufficio controllo atti Mise e MIPAAF reg.ne - prev. n. 89) e sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale **(data di pubblicazione 18 febbraio 2019)**.

Premesso quanto sopra si ritiene necessario fornire alcune indicazioni al fine di consentire un omogeneo comportamento da parte delle camere di commercio interessate.

Sulla base del disposto dei decreti ministeriali l'incremento delle misure del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017, è stato autorizzato per gli anni 2018 e 2019; tenuto conto che la complessità dell'istruttoria ha comportato l'emanazione dell'autorizzazione ministeriale alla fine dell'anno 2018, quindi dopo la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale, il decreto 21 dicembre 2018, così come rettificato dal decreto 15 gennaio 2019, prevede che le imprese obbligate devono effettuare il versamento degli importi relativi alla maggiorazione dell'anno 2018, unitamente al versamento del diritto annuale per l'anno 2019(30 giugno 2019).

Le imprese, quindi, che hanno già effettuatoil versamento del diritto annuale per l'anno 2018, sono tenute, entro il 30 giugno 2019, al versamento:

1. del diritto annuale per l'anno 2019;
2. dell'incremento per l'anno 2019 del 50% del diritto annuale;
3. dell'incremento per l'anno 2018 del 50% del diritto annuale, senza applicazioni di sanzioni.

Si ritiene, infine, necessario rappresentare che le camere di commercio interessate dai provvedimenti indicati in oggetto sono state anche autorizzate, fino all'anno 2019, dal Ministro dello sviluppo economico ad applicare la maggiorazione del 20% sulle misure del diritto annuale ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.Resta inteso che talemaggiorazione dovuta per l'anno 2019,deve essere calcolata considerando quale base imponibile il diritto annuale per il relativo anno di competenza, al netto dell'incremento del diritto annuale autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le imprese provvederanno al versamento degli importi dovuti utilizzando:

1. il "**codice tributo 3850**" "**2019**" per il versamento:

- del diritto annuale per l'anno 2019,
- della maggiorazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- dell'incremento dell'anno 2019 del 50% del diritto annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

2. il "**codice tributo 3850**" "**2018**" per l'incremento dell'anno 2018 del 50% del diritto annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si fornisce, a fini esplicativi, nella sottostante tabella, un esempio di calcolo:

Es. **diritto annuale di competenza** anno 2019	€100,00
Maggiorazione 20% anno 2019 *(dm 22 maggio 2017 e dm 2 marzo 2018)*	€20,00
Incremento 50% anno 2018 *(dm 21 dicembre 2018 e dm 15 gennaio 2019)*	€ 50,00
Incremento 50% anno 2019 *(dm 21 dicembre 2018 e dm 15 gennaio 2019)*	€ 50,00
Totale diritto dovuto	€ 220,00

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti indicati in oggetto (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) le nuove imprese che si iscrivono al Registro delle imprese sono tenute al versamento:

- del diritto annuale per l'anno 2019,
- della maggiorazione dell'anno 2019 di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
- dell'incremento dell'anno 2019 del 50% del diritto annuale ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Le nuove imprese, invece, che si sono iscritte dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore dei decreti indicati in oggetto, sono tenute al versamento dell'incremento del 50% per l'anno 2019 di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro il 30 giugno 2019, senza applicazioni di sanzioni.

Da ultimo le camere di commercio istituiscono per ciascuna annualità interessata con riferimento ai proventi relativi all'incremento del 50% delle misure del diritto annuale, un'apposita voce *"Diritto annuale incremento 50%- anno ....."* all'interno del conto A1) dello schema allegato C) al Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

I relativi importi dovuti e non versati dalle imprese sono contabilizzati dagli enti camerali all'interno della voce "Crediti da diritto annuale".

Tenuto conto che i proventi derivanti dall'incremento del diritto annuale in esame non sono destinati alla realizzazione di specifiche attività ma concorrono alla realizzazione delle misure contenute nei programmi di riequilibrio finanziario non sarà necessario istituire specifiche voci di costi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)